

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 320 DEL 29 FEBBRAIO 2024

LINEE GUIDA TRIENNALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

(articolo 32 bis della legge regionale 13/2018)

Triennio 2024-2026

INDICE

- 1. Premessa**
- 2. Destinatari degli interventi**
- 3. Libri in comodato (art. 6 della legge regionale 13/2018)**
- 4. Dote scuola (art. 9 della legge regionale 13/2018)**
- 5. Contributi per spese di ospitalità presso strutture convittuali (articolo 10 bis della legge regionale 13/2018)**
- 6. Contributi per gli studenti delle scuole paritarie (art. 11 della legge regionale 13/2018)**
- 7. Bonus psicologo studenti FVG (articolo 13 bis della legge regionale 13/2018)**
- 8. Interventi a favore degli alunni con Bisogni Educativi speciali (BES), con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e con plusdotazioni (art. 15 della legge regionale 13/2018)**
- 9. Interventi per scuole in ospedale e didattica a domicilio (art. 15 bis della legge regionale 13/2018)**
- 10. Libri di testo per studenti non vedenti o con disabilità visiva (art. 15 ter della legge regionale 13/2018)**
- 11. Prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale (art. 28 ter della legge regionale 13/2018)**
- 12. Collaborazione con le consulte provinciali degli studenti (art. 31 della legge regionale 13/2018)**
- 13. Appendice normativa**

1. Premessa

La legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale) disciplina il diritto allo studio e gli interventi nell'ambito dell'istruzione, affermando la centralità della persona e la sua aspirazione alla piena realizzazione dello sviluppo culturale, all'integrazione sociale e all'esercizio di una cittadinanza consapevole.

Le "Linee guida per il diritto allo studio", disciplinate dall'articolo 32 bis della legge regionale 13/2018, rappresentano lo strumento essenziale attraverso cui la Regione promuove il successo scolastico dei bambini e dei ragazzi, riequilibrando eventuali situazioni di svantaggio e valorizzando al meglio le potenzialità di ciascun alunno, con una attenzione rivolta all'integrazione dei discenti in situazioni di particolare fragilità.

Le linee guida per il triennio 2024-2026 disciplinano, in continuità con quanto realizzato negli anni precedenti, i seguenti interventi:

- Comodato libri di testo (art. 6 della legge regionale 13/2018);
- Dote scuola (art. 9 della legge regionale 13/2018);
- Contributi per spese di ospitalità presso strutture convittuali (art. 10 bis della legge regionale 13/2018);
- Contributi per gli studenti delle scuole paritarie (art. 11 della legge regionale 13/2018)
- Bonus psicologo studenti FVG (art. 13 bis della legge regionale 13/2018)
- Interventi a favore degli alunni con Bisogni Educativi speciali (BES), con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e con plusdotazioni (art. 15 della legge regionale 13/2018);
- Interventi per scuole in ospedale e didattica a domicilio (art. 15 bis della legge regionale 13/2018);
- Libri di testo per studenti non vedenti o con disabilità visiva (art. 15 ter della legge regionale 13/2018);
- Prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale (art. 28 ter della legge regionale 13/2018);
- Collaborazione con le consulte provinciali degli studenti (art. 31 della legge regionale 13/2018).

Di seguito si riportano i principali risultati del precedente triennio di programmazione, con riferimento alle diverse tipologie di intervento.

COMODATO

Anno scolastico	Risorse erogate	n. scuole beneficiarie
2021/2022	2.000.000,00	186
2022/2023	2.000.000,00	186
2023/2024	2.000.000,00	184

NOTE SCUOLA

Anno scolastico	Risorse erogate	n. beneficiari
2020/2021	2.830.050,00	10.092
2021/2022	3.196.650,00	11.400
2022/2023	2.942.200,00	10.432

ABBATTIMENTO RETTE SCUOLE PARITARIE

Anno scolastico	Risorse erogate	n. beneficiari
2020/2021	801.622,50	1.158
2021/2022	879.570,00	1.274
2022/2023	888.867,50	1.295

2. Destinatari degli interventi

I destinatari degli interventi disciplinati dalle linee guida sono gli alunni e studenti, dalla scuola dell'obbligo alla scuola secondaria di secondo grado. Alcuni interventi si rivolgono direttamente ai nuclei familiari, altri si attuano attraverso le scuole del sistema scolastico regionale.

In particolare:

- Libri in comodato: il finanziamento è concesso ed erogato alle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale che attuano il servizio a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo grado e dei primi due anni delle scuole secondarie di secondo grado;
- Dote scuola: l'intervento è rivolto direttamente ai nuclei familiari residenti in regione che hanno al loro interno studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado e che sono in possesso dei requisiti indicati nello specifico paragrafo.
- Contributi per spese di ospitalità presso strutture convittuali: l'intervento è a favore dei nuclei familiari residenti in regione che hanno al loro interno studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado e che sono in possesso dei requisiti indicati nello specifico paragrafo.
- Contributi per gli studenti delle scuole paritarie: l'intervento è a favore dei nuclei familiari residenti in regione che hanno al loro interno studenti iscritti alle scuole dell'obbligo e secondarie paritarie. I nuclei familiari devono essere in possesso dei requisiti previsti nell'apposito paragrafo. In alcune ipotesi è previsto anche il contributo per la frequenza di scuole ubicate all'estero.
- Bonus Psicologo Studenti FVG: il contributo è concesso direttamente ai nuclei familiari per il sollievo degli oneri sostenuti per attività di consulenza e supporto psicologico nei confronti degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).
- Libri di testo per studenti non vedenti o con disabilità visiva: il finanziamento è concesso ed erogato alle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale a favore degli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado per la messa a disposizione di libri di testo accessibili.

Gli interventi a favore degli alunni con Bisogni Educativi speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento e con plusdotazioni, nonché gli interventi per la scuola in ospedale e la didattica a domicilio per gli alunni in situazione di temporanea malattia e gli interventi per la prevenzione e

contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale si attuano per il tramite delle istituzioni scolastiche, beneficiarie delle specifiche sovvenzioni. Gli interventi sono svolti a favore di alunni, genitori e insegnanti.

Infine, particolare rilevanza riveste l'intervento a favore delle consulte provinciali degli studenti, organismi di rappresentanza istituzionale degli studenti, luogo in cui gli stessi possono rappresentare le loro esigenze e le loro proposte.

3. Libri in comodato (art. 6 della legge regionale 13/2018)

Nell'ambito degli interventi diretti a promuovere il diritto allo studio, gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 13/2018 disciplinano la concessione di finanziamenti alle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale che attivano il servizio di comodato gratuito dei libri di testo a favore degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e ai primi due anni della scuola secondaria di secondo grado. Vengono forniti in comodato i libri di testo, anche in formato digitale e altro materiale didattico digitale. Nell'erogazione del servizio le scuole devono tener conto delle specificità degli alunni con disabilità e con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).

All'assegnazione, concessione e liquidazione del contributo provvede l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDiS).

ARDiS finanzia le scuole sulla base del numero degli alunni iscritti. Per le scuole statali tale numero è aumentato di una quota pari al cinque per cento. Si fa riferimento al numero di alunni iscritti all'anno scolastico per il quale il contributo è concesso. Qualora il dato non sia disponibile, al fine di garantire la continuità del servizio, si fa riferimento al numero di alunni iscritti all'anno scolastico in corso alla data di concessione del contributo.

Con riferimento agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 sono stabilite le seguenti quote massime di contributo per alunno iscritto, in continuità con quanto previsto negli anni precedenti:

scuola secondaria di I grado	Classe I	175 euro per alunno
	Classe II e III	100 euro per alunno
scuola secondaria di II grado	Classe I	200 euro per alunno
	Classe II	125 euro per alunno

Anche per quanto riguarda la quota massima del contributo assegnata alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio, si ritiene di non discostarsi dalla percentuale stabilita negli anni passati, in considerazione delle incombenze gravanti sulle scuole per la realizzazione del servizio. Pertanto, anche per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 è fissata nella misura del 15 per cento la quota del contributo concesso alle singole istituzioni scolastiche, utilizzabile per la copertura degli oneri sopraindicati. Qualora le risorse

disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, il finanziamento è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie.

L'articolo 7 della legge regionale 13/2018 disciplina il procedimento di concessione del finanziamento:

- entro il mese di febbraio di ogni anno, ARDiS richiede all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia il numero degli alunni necessario ad effettuare il riparto;
- l'erogazione del finanziamento avviene in via anticipata, contestualmente alla concessione, entro il trentuno maggio di ogni anno, previa accettazione da parte delle scuole;
- il decreto di concessione del contributo prevede i termini per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute;
- gli enti gestori delle scuole paritarie rendicontano le spese sostenute in modalità semplificata, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).

ARDiS con propri atti provvede alla definizione delle modalità di attuazione del servizio da parte delle scuole, delle spese ammissibili e alla fissazione dei termini di rendicontazione da parte delle scuole.

Sono ammesse le seguenti forniture:

- Libri di testo anche in formato digitale in dotazione individuale pertinenti alle discipline dei piani di studio, ad uso annuale e pluriennale.

Non rientrano nel servizio di comodato gratuito i libri di testo in dotazione collettiva, quelli prodotti dalle scuole e altro materiale didattico sostitutivo prodotto dalle scuole.

4. Dote scuola (art. 9 della legge regionale 13/2018)

Con la legge di stabilità regionale 2023 (legge regionale 22/2022) e la recente legge di stabilità regionale 2024 (legge regionale 16/2023) sono state introdotte importanti modifiche alla misura contributiva denominata "Dote scuola", disciplinata dall'articolo 9 della legge regionale 13/2018.

Innanzitutto è stato ampliato il novero dei beneficiari. Infatti, l'intervento è ora rivolto ai nuclei familiari che comprendono al loro interno alunni iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie. In precedenza l'intervento era riservato solo agli alunni delle scuole secondarie di secondo grado.

Inoltre, l'importo forfettario del contributo non cambia in relazione alla distanza tra la residenza dello studente e la scuola frequentata e, allo stesso modo, non assume rilievo l'attivazione del servizio di comodato gratuito dei libri di testo da parte della scuola frequentata.

Infine, non vengono previste fasce ISEE in base alle quali attribuire un ordine di priorità nel caso di risorse non sufficienti a soddisfare tutte le richieste. In tale ipotesi l'importo del contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari, fino ad esaurimento delle somme disponibili.

Per gli anni scolastici 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026 sono stabiliti i seguenti importi forfettari del contributo:

Studenti scuola secondaria di primo e secondo grado	Importo contributo
Studenti delle scuole secondarie di I grado e del primo biennio delle scuole secondarie di II grado	250 euro
Studenti III, IV e V anno delle scuole secondarie di II grado	400 euro

Il valore massimo di ISEE ai fini dell'accesso al beneficio è fissato in euro **35.000,00**.

ARDiS, con propri atti provvede a stabilire modalità e termini di presentazione delle domande, garantendo una finestra temporale che si ponga in continuità con quanto stabilito negli anni precedenti.

Il requisito dell'iscrizione e frequenza deve essere posseduto alla data del 31 gennaio dell'anno scolastico per il quale viene presentata la domanda.

5. Contributi per spese di ospitalità presso strutture convittuali (articolo 10 bis della legge regionale 13/2018)

La recente legge di stabilità 2024 (legge regionale 16/2023) ha introdotto importanti modifiche nella disciplina dell'intervento previsto dall'articolo 10 bis della legge regionale 13/2018, rivolto ai nuclei familiari residenti in regione, con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado del sistema scolastico regionale, finalizzato all'abbattimento delle spese di soggiorno in strutture convittuali.

Le strutture convittuali devono essere ubicate sul territorio regionale. Sono inclusi i convitti nazionali e gli educandati statali di cui agli articoli 203 e 204 del decreto legislativo 297/1994 e i convitti annessi alle scuole statali e paritarie appartenenti al sistema scolastico regionale, oltre alle strutture convittuali già incluse in precedenza.

Il contributo è erogato da ARDiS.

L'importo forfettario del contributo per gli anni scolastici 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026 è stabilito in euro 800,00. Il limite massimo dell'ISEE ai fini dell'accesso al contributo è stabilito in euro 35.000,00.

Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per la stessa finalità.

Nel caso in cui le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno complessivo, il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari.

ARDiS con propri atti provvede a stabilire modalità e termini di presentazione delle domande.

Il requisito dell'alloggio presso le strutture accreditate deve essere posseduto alla data del 31 gennaio dell'anno scolastico per il quale viene presentata la domanda.

6. Contributi per gli studenti delle scuole paritarie (art. 11 della legge regionale 13/2018)

I contributi per gli studenti delle scuole paritarie, disciplinati dall'articolo 11 della legge regionale 13/2018, si collocano, al pari degli interventi descritti in precedenza, nell'ambito delle azioni regionali finalizzate a promuovere il diritto allo studio.

Il contributo è destinato all'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza a scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000 e sostenuti da nuclei familiari residenti in regione.

I dati relativi ai costi di iscrizione e frequenza delle scuole paritarie frequentate dagli alunni residenti nel territorio regionale hanno registrato nell'anno scolastico in corso aumenti medi dal 2 al 6% rispetto all'anno precedente. Pertanto, per gli anni scolastici 2023-2024, 2024-2025 e 2025-2026 sono stabiliti gli importi dei contributi, come di seguito evidenziato:

scuola primaria	euro 730,00
scuola secondaria di primo grado	euro 1.030,00
scuola secondaria di secondo grado	euro 1.430,00

L'importo dei contributi è stabilito in misura uguale per tutte le fasce ISEE.

In caso di eccedenza del fabbisogno complessivamente risultante dalla somma dei contributi ammissibili rispetto alle risorse disponibili, trova applicazione l'articolo 11, comma 5, della legge regionale 13/2018. È fatto salvo l'aggiornamento annuale degli importi dei contributi qualora, dalla rilevazione dell'importo medio dei costi di iscrizione e frequenza, emergano rilevanti differenze rispetto ai dati dell'anno precedente.

Il limite massimo dell'ISEE ai fini dell'ammissibilità del beneficio è fissato in euro 35.000,00.

Per quanto riguarda le fasce di ISEE da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità, sono stabilite come segue:

Fascia	Valore ISEE	Valore ISEE
Prima fascia	da euro 0,00	fino a euro 10.000,00
Seconda fascia	da euro 10.000,01	fino a euro 25.000,00
Terza fascia	da euro 25.000,01	fino a euro 35.000,00

I contributi sono concessi anche nel caso di frequenza di scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate all'estero, purché in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta e la frequenza sia motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori dell'alunno beneficiario del contributo, così come stabilito dai commi 2 e 3 dell'articolo 11 della legge regionale 13/2018.

ARDiS con propri atti provvederà a stabilire modalità e termini di presentazione delle domande, garantendo una finestra temporale che si ponga in continuità con quanto stabilito negli anni precedenti per la medesima misura contributiva e in coordinamento con quanto previsto per "Dote scuola" e per i contributi relativi alle spese di ospitalità presso strutture convittuali.

Il requisito dell'iscrizione e frequenza deve essere posseduto alla data del 31 gennaio dell'anno scolastico per il quale viene presentata la domanda.

7. Bonus psicologo studenti FVG (articolo 13 bis della legge regionale 13/2018)

La recente legge di stabilità 2024 (legge regionale 16/2023) ha introdotto a regime una nuova misura denominata "Bonus psicologo studenti FVG", disciplinata dall'articolo 13 bis della legge regionale 13/2018. L'intervento prevede la concessione di contributi a sollievo dei costi sostenuti dai nuclei familiari per attività di consulenza e supporto psicologico nei confronti degli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie o ai percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP).

Sono compresi, quali destinatari dell'intervento, anche gli studenti iscritti in una Istituzione scolastica titolare dell'esame finale per il conseguimento del titolo conclusivo di primo ciclo inseriti nei percorsi personalizzati finalizzati all'acquisizione di competenze necessarie per l'inserimento in un percorso ordinario leFP.

La misura si pone in continuità con analoghi interventi realizzati negli anni scolastici precedenti e fa riferimento:

- alla convenzione tra la Regione, ARDiS e l'ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia sottoscritta il 5 luglio 2022 con protocollo GRFVG-CON-2022-385-P, della durata di tre anni dalla sua stipula, per la fruizione di prestazioni professionali in favore delle famiglie ad un costo calmierato;
- all'Avviso per la creazione di un elenco di psicologi liberi professionisti aderenti all'iniziativa denominata "BONUS PSICOLOGO STUDENTI FVG" in favore dei nuclei familiari residenti in Regione, per attività di supporto psicologico nei confronti degli studenti, approvato con delibera della Giunta regionale n. 975 del 01/07/2022;
- alla cabina di regia territoriale istituita con la medesima deliberazione della Giunta regionale n. 975/2022 tra Regione, Ufficio Scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, ARDiS e l'Ordine degli psicologi del Friuli Venezia Giulia, con l'obiettivo principale di:
 - o facilitare l'accesso agli interventi da parte delle famiglie e degli studenti, anche attraverso azioni informative congiunte;
 - o monitorare l'attuazione degli interventi, anche al fine di coordinare le azioni a livello territoriale rivolte alle famiglie e agli studenti.

7.1 Limiti di ammissibilità

Il Bonus può essere fruito per interventi specialistici attivati da un professionista psicologo iscritto alla sezione A dell'Albo degli psicologi del Friuli Venezia Giulia e accreditato nella piattaforma regionale ARDiS.

Il Bonus è erogato nei limiti delle disponibilità degli stanziamenti regionali, **secondo l'ordine di assegnazione da parte degli sportelli di supporto psicologico ARDiS**, a seguito del colloquio informativo finalizzato a fornire ai destinatari del Bonus informazioni in merito alla consulenza psicologica prevista dall'intervento e all'organizzazione delle modalità di accesso alla successiva consulenza psicologica.

Possono accedere al "Bonus psicologo studenti FVG i nuclei familiari residenti in FVG con studenti regolarmente iscritti, all'atto della presentazione della domanda, alle scuole secondarie di primo o di secondo grado o ai corsi leFP o con studenti iscritti in una Istituzione scolastica titolare dell'esame finale per il conseguimento del titolo conclusivo di primo ciclo inseriti nei percorsi personalizzati finalizzati all'acquisizione di competenze necessarie per l'inserimento in un percorso ordinario leFP.

La domanda viene presentata direttamente dallo studente qualora maggiorenne.

Il contributo viene concesso per anno solare per un massimo di due volte a partire dal 2024, all'interno dello stesso ciclo di istruzione (primo ciclo per la scuola secondaria di I grado e secondo ciclo per la scuola secondaria di II grado).

7.2 Intensità del contributo

Sulla base della convenzione con l'Ordine degli Psicologi (protocollo GRFVG-CON-2022-385-P del 05 luglio 2022), il costo della singola seduta individuale di consulenza psicologica è fissato in euro 50,00 lordi onnicomprensivi, di cui una parte a carico del contributo regionale e una parte a carico del nucleo familiare.

Nello specifico il "Bonus Psicologo Studenti FVG":

- si applica a 5 sedute di consulenza psicologica per ogni studente ammesso, che devono essere interamente utilizzate;
- riconosce il 90% del costo, pari a euro 45,00 a seduta, per un importo complessivo di euro 225,00, a carico del contributo regionale;
- prevede che i restanti euro 5,00 per seduta, per un importo complessivo di euro 25,00, siano a carico della famiglia.

7.3 Criteri e modalità di accesso al contributo

ARDiS approva con Decreto del direttore generale il Bando annuale recante requisiti, criteri e modalità per la concessione ed erogazione del contributo "Bonus Psicologo Studenti FVG".

Il Bando determina le modalità:

- a) per la presentazione della domanda;
- b) per fissare l'appuntamento con un professionista dello sportello psicologico ARDiS;
- c) per la scelta dello psicologo professionista, accreditato inserito nell'elenco di ARDiS, per il ciclo di cinque incontri di consulenza psicologica.

7.4 Erogazione del contributo

Il contributo viene concesso da ARDiS al nucleo familiare e liquidato, su delega della famiglia, direttamente allo psicologo professionista che ha effettuato il ciclo di cinque sedute e provveduto a inviare la rendicontazione ad ARDiS con trasmissione della fattura intestata alla famiglia.

8. Interventi a favore degli alunni con Bisogni Educativi speciali (BES), con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e con plusdotazioni (art. 15 della legge regionale 13/2018)

8.1 Bisogni Educativi speciali

L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che hanno bisogno di un'attenzione speciale per molteplici ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse.

Questa ampia area dello svantaggio scolastico che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta (Si veda la direttiva MIUR 27.12.2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".)

Si evidenzia, in particolare, la necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, così come previsto dal decreto ministeriale 12 luglio 2011, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento messe in atto. È necessario che la scuola sia inclusiva e in grado di accogliere ogni allievo e costruire un contesto relazionale e didattico che consenta a ciascuno di acquisire conoscenze, competenze e autonomia, nei margini delle sue capacità individuali.

8.1.1 Disturbi specifici di apprendimento

I Disturbi Specifici di Apprendimento interessano alcune specifiche abilità dell'apprendimento scolastico, in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all'età anagrafica. Sono coinvolte in tali disturbi: l'abilità di lettura (dislessia), di scrittura (disgrafia e disortografia), di fare calcoli (discalculia). Gli alunni che presentano questi disturbi devono essere aiutati a realizzare pienamente le loro potenzialità.

8.1.2 Alunni e studenti con plusdotazioni

Gli studenti plusdotati o con alto potenziale cognitivo sono stati inseriti tra gli alunni con BES (vedi nota MIUR n. 562 del 3 aprile 2019). Questo permette alle scuole di dedicare loro piani di studio personalizzati, al fine di valorizzare i talenti che possiedono ed evitare comportamenti improduttivi ed il rischio di emarginazione a cui spesso vanno incontro.

8.2 Requisiti degli interventi e termini per la presentazione delle proposte progettuali

La Regione finanzia uno o più progetti biennali per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026, a valere sulle risorse a carico del bilancio per gli anni 2024 e 2025 da realizzarsi tramite la stipula di una o più convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale, ARDIS e le scuole regionali singole o in rete, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore.

Le scuole del sistema scolastico regionale, singole o in rete, presentano le proposte progettuali entro il 31 maggio 2024, a partire dalla data indicata in apposito Avviso emanato, entro il 5 aprile 2024, dal Servizio competente in materia di istruzione.

Gli interventi devono essere coerenti con le indicazioni della direttiva ministeriale 27.12.2012 e in raccordo con le funzioni svolte dai Centri territoriali di supporto.

9. Interventi per scuole in ospedale e didattica a domicilio (art. 15 bis della legge regionale 13/2018)

9.1 Scuola in ospedale e didattica a domicilio

La scuola in ospedale (SIO) e l'istruzione domiciliare (ID) rappresentano uno specifico ampliamento dell'offerta formativa delle scuole per assicurare ai bambini e ai ragazzi il diritto allo studio anche in situazioni di temporanea malattia e facilitare il loro reinserimento nei contesti di appartenenza e prevenire eventuali situazioni di dispersione scolastica. Tali percorsi scolastici sono validi a tutti gli effetti e si esplicano attraverso piani didattici personalizzati e individualizzati secondo le specifiche esigenze.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1131 del 4 luglio 2019 sono state approvate le "Linee guida regionali per la scuola in ospedale (SIO) e istruzione domiciliare (ID) della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia". L'obiettivo è quello di creare sinergie con gli interventi già sostenuti a livello statale, attraverso interventi aggiuntivi e complementari (quali la formazione di insegnanti e operatori, lo sviluppo di modelli innovativi di intervento a sostegno della didattica, la realizzazione di servizi di accoglienza).

Il funzionamento della scuola in ospedale richiede una programmazione e condivisione da parte di tutti gli attori coinvolti. Da questo punto di vista la scuola in ospedale sperimenta e mette in pratica costantemente un modello integrato di interventi, finalizzati a garantire il benessere e la crescita dell'alunno, in un contesto delicato e critico.

L'erogazione del servizio deve tener conto delle condizioni fisiche e psicologiche dell'alunno. Il personale docente deve quindi possedere particolari capacità relazionali, in considerazione della complessità della situazione in cui si trova ad operare.

La Regione, ai sensi dell'articolo 15 bis della legge regionale 13/2018, ha stipulato, nel corso dell'anno 2023, una convenzione con l'Ufficio scolastico regionale e l'Istituto comprensivo "Dante Alighieri" di Trieste, quale capofila di una rete di scuole, per la realizzazione del progetto "Tempo di cura

e pillole di benessere”, da realizzarsi nel corso degli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025, in continuità con le progettualità già realizzate negli anni scolastici precedenti.

Il progetto ha la finalità di garantire il diritto allo studio e uguali opportunità di crescita agli alunni in situazione di temporanea malattia, attraverso la sinergia di tutti i soggetti coinvolti per una più efficace presa in carico dei bisogni degli alunni ricoverati, non solo in quanto “pazienti” o “alunni”, ma in modo globale e condiviso tra tutti gli operatori con cui vengono in contatto.

9.2 Requisiti degli interventi e termini per la presentazione delle proposte progettuali

Per gli anni scolastici 2025-2026 e 2026-2027 la Regione finanzia uno o più progetti biennali, a valere sulle risorse che saranno poste a carico del bilancio per gli anni 2025 e 2026, da realizzarsi tramite la stipula di una o più convenzioni con l’Ufficio scolastico regionale, ARDIS e le scuole regionali singole o in rete, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore.

Le scuole del sistema scolastico regionale, singole o in rete, presentano le proposte progettuali entro il 31 luglio 2025, a partire dalla data indicata in apposito Avviso emanato, entro il 20 giugno 2025, dal Servizio competente in materia di istruzione.

Gli interventi proposti devono porsi in continuità con le esperienze già realizzate con fondi regionali e con analoghi interventi finanziati dallo Stato ed essere coerenti con il contenuto del paragrafo 2 (2.a, 2.b, 2.c) delle citate Linee guida regionali per la SIO e ID approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1131/2019.

In particolare devono rientrare nelle seguenti tipologie:

- a) sviluppo di modelli innovativi di intervento a sostegno della didattica;
- b) sviluppo di modelli innovativi di intervento a sostegno della formazione degli insegnanti e degli operatori;
- c) realizzazione di servizi di accoglienza a favore dei bambini e degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere e nel proprio domicilio e di eventuali fratelli o sorelle cui sia impedita la frequenza scolastica a tutela del familiare malato.

Gli interventi previsti sono a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.

10. Libri di testo per studenti non vedenti o con disabilità visiva (art. 15 ter della legge regionale 13/2018)

L'articolo 15 ter della legge regionale 13/2018 ha previsto, nell'ambito degli interventi per il diritto allo studio, il finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche per la messa a disposizione, a favore degli studenti non vedenti o con disabilità visiva, di libri di testo accessibili.

La norma si inserisce nell'ambito delle azioni a sostegno dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, nell'ottica di creare le condizioni per il raggiungimento formativo di tutti gli alunni, non solo attraverso la creazione di piani didattici personalizzati, ma anche attraverso il superamento degli ostacoli di carattere economico. Sono pertanto ammissibili tutte le spese comunque connesse all'ottenimento dei libri di testo in formato accessibile (ad esempio il costo di acquisto del testo in formato cartaceo per la trasformazione in formato accessibile).

Le scuole si avvalgono del servizio svolto dai soggetti riconosciuti o autorizzati in base all'articolo 15 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge europea 2018) a rendere in modalità accessibile i libri di testo destinati agli studenti non vedenti o con disabilità visiva, secondo la classificazione della legge 3 aprile 2001, n.138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici)

Gli studenti aventi diritto sono quelli con minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, così come definite dalla citata legge n. 138/2001:

- Ciechi totali (articolo 2 della legge n. 138/2001);
- Ciechi parziali (articolo 3 della legge n. 138/2001);
- Ipovedenti gravi (articolo 4 della legge n. 138/2001);
- Ipovedenti medio-gravi (articolo 5 della legge 138/2001);
- Ipovedenti lievi (articolo 6 della legge 138/2001).

Per l'anno scolastico gli anni scolastici 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 sono stabilite le seguenti quote massime di finanziamento per ciascuno studente per costi non coperti da altri contributi pubblici o privati:

- Scuole primarie: 1.200,00 euro;
- Scuole secondarie di primo e secondo grado: 1.800,00 euro.

Alle scuole è riconosciuto l'importo pari al 5% del finanziamento assegnato a copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio.

Il finanziamento è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo.

I fondi sono trasferiti dalla Regione ad ARDIS che li assegna alle scuole sulla base del criterio del numero degli studenti aventi diritto, iscritti alla scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado, con riferimento all'anno scolastico per il quale è concesso.

L'erogazione del finanziamento avviene in via anticipata entro il 31 maggio di ogni anno, previa accettazione da parte delle scuole.

11. Prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale (art. 28 ter della legge regionale 13/2018)

11.1 Analfabetismo emotivo

La capacità di regolare i propri stati emotivi e i comportamenti, adeguandoli alle diverse circostanze e situazioni, si apprende attraverso il sostegno e l'azione educativa di adulti significativi. Per questo motivo il contesto scolastico ha un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo di questa capacità di lettura delle proprie e altrui emozioni e nel prevenire e contrastare l'insorgenza dell'analfabetismo emotivo

L'obiettivo degli interventi di prevenzione è quello di ridurre l'incidenza di disturbi nella popolazione e ritardare l'insorgenza di comportamenti a rischio, mentre con le azioni di contrasto s'intende intervenire in condizioni di ormai ridotta consapevolezza emotiva, che comporta l'incapacità da parte della persona, sia esso giovane sia esso adulto, di riconoscere e di descrivere verbalmente le proprie emozioni e quelle degli altri e conseguentemente di rispondere in maniera appropriata alle emozioni altrui. In questo secondo caso è importante intervenire per ridurre l'impatto che questo disturbo del comportamento può avere sulla vita di relazione delle persone e fare in modo che lo stesso non diventi cronico.

Inoltre, per quanto attiene la prevenzione si possono identificare due livelli: uno di tipo universale che riguarda l'intera popolazione studentesca e che è finalizzato a fornire informazioni e ad incrementare conoscenze e competenze sociali per migliorare le relazioni con gli insegnanti, la famiglia e i pari; l'altro di tipo selettivo che è rivolto a sottogruppi di studenti, il cui rischio di sviluppare un qualsiasi disturbo risulta maggiore rispetto alla media e che attraverso uno screening iniziale vengono individuati avere una maggiore probabilità di sviluppare comportamenti di analfabetismo emotivo.

11.1a Progetto triennio 2021-2023

Nel precedente periodo di programmazione sono stati realizzati interventi, articolati su più livelli, che valorizzando in un'ottica di rete anche quanto già presente sul territorio, hanno permesso di realizzare le seguenti azioni:

- a) sensibilizzazione rivolta al sistema scolastico regionale per aumentare il numero di istituti scolastici in regione che intendono aderire al progetto regionale di "Prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale";
- b) formazione di base e avanzata dei docenti volta a migliorare le capacità di conduzione di specifici interventi educativi per migliorare la gestione delle emozioni degli studenti;
- c) consulenza individuale, tramite uno sportello, all'interno del quale garantire un supporto e un sostegno allo studente e alla famiglia per rileggere le difficoltà emotive e sviluppare capacità di lettura delle emozioni e di fronteggiamento delle esperienze;
- d) attività in classe in piccolo gruppo finalizzate ad aumentare nell'interazione con i pari, le capacità di riflessione su sé stessi e di relazione con gli altri per migliorare l'inserimento affettivo e sociale.

11.1b Progetto per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026

Il progetto, sviluppando quanto realizzato nel triennio precedente anche attraverso il progetto "Le emozioni parlano", ha l'obiettivo di consolidare ed estendere ulteriormente sul territorio regionale la presenza di pratiche educative innovative funzionali a migliorare le capacità di gestione delle emozioni da parte degli studenti del sistema dell'istruzione con priorità agli istituti scolastici secondari di primo e secondo grado.

Nel progetto da realizzare negli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026 dovranno, pertanto, obbligatoriamente essere previste tutte le seguenti azioni:

- a) interventi di sensibilizzazione rivolti a dirigenti, docenti, studenti e genitori di tutte le Istituzioni scolastiche del territorio FVG, al fine di fornire loro informazioni e incrementare le conoscenze/competenze sociali e la gestione delle emozioni aumentando il numero di istituti scolastici in regione che intendono aderire al progetto regionale di "Prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale" e favorendo una sempre maggiore autonomia delle scuole nella conduzione di efficaci interventi in classe;
- b) formazione universale di primo livello per i docenti delle nuove istituzioni scolastiche coinvolte e di secondo livello rivolta a docenti che hanno già partecipato al precedente progetto "Le

emozioni parlano". La formazione, di tipo preventivo all'analfabetismo emotivo, mirerà ad approfondire elementi e principi legati alle neuroscienze dell'educazione, al coaching e alla comunicazione efficace intrapersonale e interpersonale, e al rafforzamento di strumenti di intervento sul potenziale creativo dei giovani. A conclusione dell'intervento formativo, i docenti, attraverso un'attività peer tutoring, dovranno, inoltre, essere in grado di estendere/trasferire agli altri docenti la conoscenza di metodiche innovative e di stimolare un loro eventuale utilizzo;

- c) Teacher training rivolto ad un gruppo selezionato di docenti degli Istituti scolastici, presenti nella Rete che hanno aderito al progetto e di cui al precedente punto a). L'attività è finalizzata a potenziare le conoscenze e le capacità di gestione di interventi educativi innovativi per migliorare le abilità sociali, l'efficacia comunicativa e la regolazione delle emozioni degli studenti e per prevenire comportamenti disfunzionali che influiscono sul rendimento scolastico. Attraverso tale intervento s'intende progressivamente aumentare la presenza in regione di contesti di apprendimento maggiormente attenti a prevenire disturbi nel comportamento emotivo;
- d) sportello di consulenza individuale all'interno del quale garantire un supporto e un sostegno allo studente e alla famiglia per rileggere le difficoltà emotive e sviluppare capacità di lettura delle emozioni e di fronteggiamento delle esperienze. Tale azione rientra negli interventi sia di prevenzione selettiva sia di contrasto al fenomeno, viene svolta da professionisti iscritti all'ordine degli psicologi albo A e B, e counsellor iscritti alle associazioni professionali ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate). La prestazione si configura come una consulenza psicologica breve;
- e) attività in classe svolte in piccoli gruppi e gestita dai docenti che hanno partecipato al Teacher training, di cui al precedente punto c). Le attività educative sono finalizzate ad aumentare nell'interazione con i pari, le capacità di riflessione su sé stessi e di relazione con gli altri per migliorare l'inserimento affettivo e sociale. Sono rivolte agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado con il coinvolgimento delle famiglie e dei docenti curricolari.

Una parte delle attività descritte ai precedenti punti a), d) ed e) potrà essere prevista nel progetto avendo a riferimento anche quanto già l'Amministrazione regionale eroga alle istituzioni scolastiche attraverso le Strutture regionali di orientamento e che sono definite nel Piano degli interventi di Vision e nel programma Attivascuola.

Tutte le attività indicate ai precedenti punti a), b), c), d) ed e) non hanno carattere clinico e/o sperimentale e devono essere finalizzate a diffondere modelli d'intervento educativi già sperimentati e validati.

11.2 Analfabetismo funzionale

L'analfabetismo funzionale viene inteso quale "la condizione di una persona incapace di comprendere, valutare, usare e farsi coinvolgere da testi scritti per intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità". Tale condizione coinvolge le competenze alfabetiche (cd. literacy) e matematiche (cd. numeracy) delle persone, nonché le competenze digitali di base, essenziali per partecipare attivamente ed efficacemente nella società odierna.

Questo tipo di incapacità può condizionare e ostacolare pesantemente un dialogo costruttivo con le famiglie, in quanto le stesse possono fare molta fatica a comprendere le comunicazioni trasmesse dalla scuola ed avere numerose difficoltà nel gestire dal punto di vista digitale i canali di comunicazione che la scuola medesima rende disponibili.

11.2a Progetto triennio 2021-2023

Gli interventi realizzati nel triennio precedente sono stati realizzati nell'ambito dell' "Accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e i Centri Provinciali Istruzione Adulti di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone per interventi di accoglienza, orientamento, formazione e accompagnamento a favore di utenti adulti che accedono ai servizi", (prot. n. LAVFORU-CON-2022-0000012-P).

In tale contesto sono state garantite alle famiglie alcune attività formative e da ultimo azioni di sensibilizzazione volte a favorire la conoscenza dell'esistenza degli interventi formativi, previsti nel programma specifico 7/22 "Analfabetismo funzionale competenze trasversali e digitali" del Programma regionale Fondo Sociale Europeo + 2021/2027 (FSE+) - Piano d'Azione Zonale per l'Apprendimento – PiAZZA – 2022/2024" e ricompresi nel "Catalogo regionale di percorsi formativi e di webinar per la prevenzione e il contrasto dell'analfabetismo funzionale".

11.2b Progetto per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026

Il progetto relativo agli scolastici 2024-2025 e 2025-2026 conferma quale cornice di riferimento l' "Accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia e i Centri Provinciali Istruzione Adulti di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone

per interventi di accoglienza, orientamento, formazione e accompagnamento a favore di utenti adulti che accedono ai servizi”, (prot. n. LAVFORU-CON-2022-0000012-P).

Pertanto, vengono confermate le azioni di sensibilizzazione alle famiglie volte a favorire la conoscenza dell’esistenza degli interventi formativi, previsti nel programma specifico 7/22 “Analfabetismo funzionale competenze trasversali e digitali” del Programma regionale Fondo Sociale Europeo + 2021/2027 (FSE+) - Piano d’Azione Zonale per l’Apprendimento – PiAzZA – 2022/2024” e ricompresi nel “Catalogo regionale di percorsi formativi e di webinar per la prevenzione e il contrasto dell’analfabetismo funzionale”

11.3 Termini per la presentazione delle proposte progettuali per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026, coordinamento e ammontare del contributo

L’Istituzione scolastica capofila di una rete di scuole, individuata con apposito Avviso dall’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, come previsto dal comma 3 dell’art. 28 ter della legge regionale 13/2018, presenta la proposta progettuale entro 30 giorni, a partire dalla data di approvazione della candidatura.

Il coordinamento tra la scuola capofila e l’Amministrazione regionale viene assicurato attraverso le Strutture regionali di sostegno all’orientamento educativo.

12. Collaborazione con le consulte provinciali degli studenti (art. 31 della legge regionale 13/2018)

La Regione assicura un dialogo costante e una collaborazione tra ARDIS e le consulte provinciali degli studenti sulle tematiche relative al diritto allo studio.

Le consulte provinciali degli studenti sono organismi istituzionali di rappresentanza studentesca, istituite su base provinciale, ai sensi del D.P.R. 576/1996 e sono composte da due studenti per ogni istituto secondario di secondo grado della provincia, eletti direttamente dai loro compagni di scuola.

Le funzioni principali delle consulte sono:

- assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole secondarie di secondo grado;
- ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari;
- formulare proposte che superino la dimensione del singolo istituto;
- stipulare accordi con gli enti locali, la Regione e le associazioni, le organizzazioni del mondo del lavoro;
- formulare proposte ed esprimere pareri agli ambiti territoriali, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali;
- istituire uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento alle attività integrative, all'orientamento e all'attuazione dello statuto delle studentesse e degli studenti;
- progettare, organizzare e realizzare attività anche a carattere transnazionale;

ARDIS è autorizzata a stipulare una convenzione con le Consulte provinciali degli studenti, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici, per la realizzazione di interventi finalizzati a ottimizzare il dialogo tra le diverse realtà scolastiche della regione e a implementare il rapporto con gli enti locali della regione e con il sistema dell'alta formazione.

Gli interventi devono assicurare il dialogo tra il mondo della scuola e quello dell'università, dell'alta formazione e del mondo del lavoro.

La Regione trasferisce annualmente ad ARDIS i fondi necessari alla stipula della convenzione.

13. Appendice normativa

Legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 - (stralcio)

Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale.

TITOLO I

OGGETTO, PRINCIPI, FINALITÀ E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge, affermando la centralità della persona e la sua aspirazione alla piena realizzazione dello sviluppo culturale, all'integrazione sociale e all'esercizio di una cittadinanza consapevole, disciplina il diritto allo studio e gli interventi nell'ambito dell'istruzione, all'interno del territorio regionale.

2. La Regione promuove la realizzazione di un sistema scolastico innovativo e in grado di generare processi attivi di apprendimento negli studenti, in grado di sviluppare e maturare competenze atte a favorire il futuro inserimento nel mondo del lavoro e l'integrazione sociale in un contesto economico globalizzato e multiculturale.

Art. 2

(Principi e finalità generali)

1. La Regione ispira la propria azione al principio di centralità della persona e valorizza l'autonomia scolastica.

2. In attuazione dei principi di cui al comma 1 la Regione intende perseguire in particolare le seguenti finalità:

a) rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, con particolare attenzione ai nuclei familiari privi di mezzi attraverso la gratuità o particolari agevolazioni nella fruizione degli interventi stessi in relazione alla situazione reddituale dei destinatari;

b) promuovere il benessere scolastico e consentire il successo formativo di ogni studente secondo il potenziale specifico di ciascuno, prevenendo la dispersione scolastica attraverso una attività di efficace orientamento e riorientamento;

b bis) promuovere la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'analfabetismo emotivo e funzionale attraverso attività di sostegno a studenti, insegnanti e genitori;

c) sostenere il potenziamento dell'offerta educativa e formativa, favorendo l'implementazione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente e le competenze di cittadinanza, promuovendo

l'educazione civica e ambientale, la conoscenza storica, antropologica e ambientale del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo di progettualità in dimensione laboratoriale, sostenendo e promuovendo la dimensione europea e internazionale dell'istruzione;

d) arricchire il plurilinguismo attraverso la valorizzazione delle lingue comunitarie, delle nuove lingue emergenti, l'apprendimento delle lingue di scolarizzazione in un contesto plurilinguista e l'insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio come parte del proprio patrimonio storico, culturale e umano, in un contesto plurilingue;

e) promuovere la scuola digitale incrementando la dotazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole del territorio regionale, per migliorare sia la didattica per la costruzione delle competenze, anche digitali degli studenti e per la creazione di nuovi ambienti di apprendimento, sia l'efficace gestione delle istituzioni scolastiche e delle segreterie digitali;

f) favorire il sostegno a iniziative di integrazione e a processi educativi individualizzati di alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento, con disabilità e il sostegno ad alunni cui siano riconosciute plusdotazioni;

f bis) favorire un approccio integrato e interdisciplinare che affronti le tematiche della salute, utilizzando metodologie educative attive che sviluppino competenze e abilità individuali, creando un clima e relazioni positivi;

f ter) promuovere la comunità educante e i patti educativi per una sussidiarietà e una corresponsabilità volte a garantire la massima espressione educativa del sistema scolastico;

g) favorire i processi di collaborazione e integrazione tra le istituzioni scolastiche e gli attori formativi e socioeconomici del territorio, con attenzione alle situazioni ambientali, sociali, culturali e linguistiche.

3. La Regione, l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) di cui all'articolo 11 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), e gli enti locali concorrono alla realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, mediante l'attuazione delle tipologie di intervento come disciplinate dall'articolo 3.

Art. 3

(Tipologia degli interventi)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione è autorizzata ad effettuare i seguenti interventi:

a)

(ABROGATA)

b) interventi a sostegno del potenziamento e della programmazione dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche;

c) interventi a sostegno dei soggetti con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento, con disabilità e con riconosciute plusdotazioni;

d) interventi al sostegno del plurilinguismo e della tutela delle minoranze linguistiche storiche;

e) interventi di orientamento scolastico;

f) interventi a sostegno della scuola digitale;

g) interventi a sostegno delle sezioni primavera;

g bis) interventi a sostegno di scuole che promuovono salute;

g ter) interventi diretti a prevedere una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore delle scuole dell'infanzia non statali che realizzano percorsi formativi sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, sull'uso del defibrillatore semiautomatico e automatico esterno (DAE) e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento al mantenimento delle funzioni vitali, tenuti in via prioritaria dagli enti del Servizio sanitario regionale attraverso le proprie strutture di formazione e, solo se questi non siano in grado di fare fronte alla domanda, dai soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione dei corsi BLSD (Basic Life

Support Defibrillation) a personale non sanitario, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e ai minori.

1 bis. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, ARDIS è autorizzata a effettuare i seguenti interventi, diretti a promuovere il diritto allo studio a favore degli alunni, anche per il tramite delle istituzioni scolastiche:

- a) finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche per la fornitura di libri in comodato gratuito;
- b) concessione del contributo "Dote scuola";
- c) concessione di contributi per spese di ospitalità presso strutture accreditate;
- d) concessione di contributi per gli studenti delle scuole paritarie;
- d bis)** concessione di contributi per il "Bonus Psicologo Studenti FVG".

2. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 i Comuni attuano i seguenti interventi:

- a) fornitura dei libri di testo e di altri strumenti didattici individuali, limitatamente alla scuola primaria;
- b) organizzazione delle mense scolastiche, garantendo un'alimentazione sana ed equilibrata;
- c) iniziative volte a favorire la frequenza della Scuola dell'infanzia;
- d) contribuire all'acquisto di materiale didattico, attrezzature didattiche di uso collettivo e al trasporto degli alunni, limitatamente alla parte non coperta dalle misure regionali;
- e) pagamento della retta di convitti per alunni con accertate esigenze di carattere economico;
- f) servizi di pre e post accoglienza, nonché attività di doposcuola;
- g) trasporto scolastico, favorendo la mobilità sostenibile, creando percorsi casa scuola sicuri;
- h) servizi di supporto organizzativo dei servizi di istruzione per gli alunni con disabilità, con Bisogni Educativi Speciali e con Disturbi Specifici di Apprendimento;
- i) interventi a favore delle scuole non statali per promuovere il diritto allo studio e per l'integrazione dell'offerta formativa.

2 bis. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), i Comuni, fatte salve le procedure già in atto per l'anno scolastico 2018/2019, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020 curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore regionale da parte delle famiglie stesse.

Art. 4

(Sistema scolastico regionale)

1. Ai fini della presente legge per Sistema scolastico regionale si intende l'insieme delle istituzioni scolastiche statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), aventi la sede legale o didattica nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

TITOLO II

DIRITTO ALLO STUDIO

CAPO I

LIBRI IN COMODATO

Art. 5

(Destinatari degli interventi)

1. Nel quadro dell'azione diretta a promuovere il diritto allo studio mediante lo sviluppo di servizi alla popolazione scolastica, ARDIS concorre al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni appartenenti al Sistema scolastico regionale che provvedono alla fornitura di libri di testo, anche in formato digitale e altro materiale didattico digitale, tenendo conto delle specificità degli alunni con

disabilità e con Disturbi Specifici di Apprendimento, in comodato gratuito agli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e al primo e secondo anno della scuola secondaria di secondo grado.

Art. 6

(Ammontare del finanziamento)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, ARDIS finanzia annualmente le istituzioni scolastiche secondarie di primo grado e, limitatamente al primo e secondo anno, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado.
2. Ai fini del finanziamento di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
 - a) la quota massima del finanziamento per alunno iscritto;
 - b) la quota massima assegnata alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio.
3. Il finanziamento è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo quantificato ai sensi delle linee guida di cui all'articolo 32 bis.

Art. 7

(Concessione ed erogazione del finanziamento)

1. ARDIS assegna i fondi trasferiti sulla base del criterio del numero degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado e alle classi prima e seconda della scuola secondaria di secondo grado, con riferimento all'anno scolastico per il quale è concesso. Qualora tale dato non sia disponibile si fa riferimento al numero di alunni iscritti all'anno scolastico in corso alla data di concessione del contributo.
2. Per le scuole statali, tale numero è aumentato di una quota pari al 5 per cento.
3. Entro il mese di febbraio di ogni anno, ARDIS richiede all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia il numero degli alunni individuati ai sensi del comma 1.
4. L'erogazione del finanziamento avviene in via anticipata, contestualmente alla concessione, entro il 31 maggio di ogni anno, previa accettazione da parte delle scuole.
5. La rendicontazione delle spese sostenute è presentata entro il termine previsto nel decreto di concessione.
6. Gli enti gestori delle scuole paritarie rendicontano le spese sostenute ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. Alla rendicontazione è allegato:
 - a) un prospetto riepilogativo delle spese sostenute;
 - b) una relazione sintetica indicante le modalità di attuazione del servizio.

Art. 8

(ABROGATO)

CAPO II

NOTE SCUOLA

Art. 9

(Dote scuola)

1. Per rendere effettivo il diritto allo studio, attraverso l'abbattimento dei costi sostenuti per la frequenza scolastica, ARDIS concede un contributo forfettario denominato "Dote scuola", in favore dei nuclei familiari, residenti in regione, con studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).
2. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:

- a) l'importo forfettario del contributo;
- b) il limite massimo dell'Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), ai fini dell'ammissibilità del contributo.
- c)

(ABROGATA)

3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, l'importo del contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari fino ad esaurimento delle somme disponibili.

Art. 10

(ABROGATO)

Art. 10 bis

Contributi per spese di ospitalità presso strutture convittuali

1. ARDIS concede un contributo forfettario per l'abbattimento delle spese di alloggio in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado che alloggiano in strutture convittuali ubicate sul territorio regionale, inclusi convitti nazionali e educandati statali di cui agli articoli 203 e 204 del decreto legislativo 297/1994 e convitti annessi alle scuole statali e paritarie appartenenti al sistema scolastico regionale.

(3)

2. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:

- a) l'importo forfettario del contributo;
- b) il limite massimo dell'ISEE, ai fini dell'ammissibilità del contributo.

3. Qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno complessivo, il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari.

3 bis. Il contributo di cui al comma 1 non è cumulabile con analoghi contributi pubblici erogati per le medesime finalità.

CAPO III

CONTRIBUTI PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE PARITARIE

Art. 11

(Contributi per gli studenti delle scuole paritarie)

1. ARDIS concede un contributo forfettario in favore dei nuclei familiari residenti in regione con studenti iscritti a scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000, per l'abbattimento dei costi di iscrizione e frequenza.

2. Sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 anche gli studenti residenti in regione iscritti e frequentanti scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate all'estero, purché in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta. Il requisito della residenza è posseduto all'atto della presentazione della domanda.

3. La frequenza di una delle scuole di cui al comma 2 deve essere motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori, o persone esercenti la responsabilità genitoriale, dell'alunno beneficiario del contributo.

4. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:

- a) la misura massima degli assegni con un importo differenziato per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio;
- b) il limite massimo dell'ISEE ai fini dell'ammissibilità al contributo;

- c) le fasce dell'ISEE, articolate per valore crescente, da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 5;
- d) la misura percentuale dell'assegno da concedersi ai richiedenti il cui nucleo familiare rientra in ciascuna delle fasce di cui alla lettera d).
- 5.** Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo, i contributi sono concessi in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'ISEE, come segue:
- a) i contributi sono concessi integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;
- b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a) sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
- c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b) sono utilizzate per la concessione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
- d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c).
- 6.** I richiedenti il contributo possono, all'atto della presentazione della domanda, delegare espressamente la Scuola frequentata per l'incasso del contributo eventualmente concesso, sollevando l'ente erogatore da ogni conseguente responsabilità.

Art. 12

(ABROGATO)

Art. 13

(ABROGATO)

CAPO III bis

CONTRIBUTO PER IL BONUS PSICOLOGO STUDENTI FVG

Art. 13 bis

(Contributi per il Bonus Psicologo Studenti FVG)

- 1.** ARDIS, al fine di fronteggiare eventuali situazioni di disagio e/o malessere psico-fisico degli studenti, concede in favore dei nuclei familiari residenti in regione un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per attività di consulenza e supporto psicologico, nei confronti degli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), o ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
- 2.** Il contributo di cui al comma 1 viene concesso per anno solare per un massimo di due volte all'interno dello stesso ciclo di istruzione.
- 3.** Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono i limiti di ammissibilità, intensità del contributo, criteri e modalità di accesso, erogazione del contributo, l'età massima degli studenti beneficiari del Bonus.

CAPO IV

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E CON PLUSDOTAZIONI E INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE IN OSPEDALE E A DOMICILIO

Art. 14

*(Interventi a favore degli alunni con disabilità)
(omissis)*

Art. 15

(Interventi a favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento e con plusdotazioni)

- 1.** Al fine di ridurre la dispersione scolastica e favorire l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con Disturbi Specifici di Apprendimento e a cui siano riconosciute plusdotazioni, frequentanti il sistema scolastico regionale, la Regione sostiene l'implementazione di appositi interventi, quali sportelli di ascolto o incontri formativi per i genitori, l'acquisto di idonei strumenti didattici informatici di supporto per gli alunni, interventi aggiuntivi di potenziamento scolastico da parte di docenti con competenze specifiche.
- 2.** Per le finalità di cui al comma 1 la Regione e ARDIS sono autorizzate a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, le scuole del sistema scolastico regionale, singole o in rete, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore.
- 3.** Le linee guida di cui all'articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi di cui al comma 1 e fissano i termini per la presentazione delle proposte progettuali da parte delle scuole del sistema scolastico regionale singole o in rete istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 70, della legge 107/2015, oppure ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
- 4.** Gli schemi di convenzione e i progetti, unitamente al riparto delle risorse, sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e salute. Gli schemi di convenzione contengono anche i criteri disciplinanti le collaborazioni con soggetti pubblici e privati in possesso di adeguate competenze nel settore.
- 5.** Il riparto di cui al comma 4 avviene per il 50 per cento in misura uguale tra tutte le autonomie scolastiche interessate e per il restante 50 per cento in proporzione al numero degli alunni iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 15 bis

(Interventi per scuole in ospedale e didattica a domicilio)

- 1.** L'Amministrazione regionale e ARDIS sono autorizzate a stipulare convenzioni con l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, le scuole regionali singole o in reti, per lo sviluppo di interventi, da realizzarsi anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati con adeguate competenze nel settore, volti a favorire lo sviluppo di modelli innovativi di intervento a sostegno della didattica, della formazione degli insegnanti e degli operatori, e alla realizzazione di servizi di accoglienza a favore dei bambini e degli alunni ricoverati nelle strutture ospedaliere e nel proprio domicilio e di eventuali sorelle e fratelli cui sia impedita la frequenza scolastica a tutela del familiare malato.
- 2.** Le linee guida di cui all'articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi e fissano i termini per la presentazione delle proposte progettuali da parte delle scuole del sistema scolastico regionale singole o in rete istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 70, della legge 107/2015, oppure ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 275/1999.
- 3.** Gli schemi di convenzione e i progetti, unitamente al riparto delle risorse, sono approvati dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori regionali competenti in materia di istruzione e sanità. Gli schemi di convenzione contengono anche i criteri disciplinanti le collaborazioni con soggetti pubblici e privati in possesso di adeguate competenze nel settore.

4. Il riparto di cui al comma 3 è effettuato per il 60 per cento in base al numero degli alunni coinvolti negli interventi e per il 40 per cento in base al numero delle autonomie scolastiche interessate. L'ammontare del contributo non può eccedere il valore del progetto.
5. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono estesi anche ai bambini iscritti alle scuole dell'infanzia che necessitino di particolari cure o comunque siano affetti da patologie invalidanti che impediscano la frequenza della scuola.

Art. 15 ter

(Libri di testo per studenti non vedenti o con disabilità visiva)

1. Al fine di potenziare le azioni di sostegno agli studenti non vedenti o con disabilità visiva iscritti alla scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale, ARDIS concorre annualmente al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche medesime per la messa a disposizione di libri di testo accessibili tramite il servizio svolto dai soggetti riconosciuti o autorizzati in base all'articolo 15 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge europea 2018), a rendere in modalità accessibile i libri di testo destinati agli studenti non vedenti o con disabilità visiva, secondo le classificazioni della legge 3 aprile 2001 n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici).
2. Ai fini del finanziamento di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
- a) i requisiti degli studenti aventi diritto;
 - b) la quota massima del finanziamento per studente iscritto avente diritto ai sensi della lettera a);
 - c) la quota massima assegnata alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio.
3. Il finanziamento è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo quantificato ai sensi delle linee guida di cui all'articolo 32 bis.
4. ARDIS assegna i fondi trasferiti sulla base del criterio del numero degli studenti aventi diritto iscritti alla scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado, con riferimento all'anno scolastico per il quale è concesso.
5. ARDIS richiede alle istituzioni scolastiche il numero degli studenti individuati ai sensi del comma 1, iscritti nell'anno scolastico per il quale il contributo è concesso.
6. L'erogazione del finanziamento a favore delle istituzioni scolastiche avviene in via anticipata, contestualmente alla concessione, entro il 31 maggio di ogni anno, previa accettazione da parte dell'istituzione scolastica.
7. La rendicontazione delle spese sostenute è presentata entro il termine previsto nel decreto di concessione.
8. Gli enti gestori delle scuole paritarie rendicontano le spese sostenute ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Alla rendicontazione è allegato:
- a) un prospetto riepilogativo delle spese sostenute;
 - b) una relazione sintetica indicante le modalità di attuazione del servizio.

CAPO V

CONCORSO AL SERVIZIO DI EDUCAZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA NON STATALI

Art. 16

(Destinatari e oggetto degli interventi)

(omissis)

Art. 17

(Ammontare del contributo)

(omissis)

Art. 18

(Presentazione delle domande)

(omissis)

Art. 19

(Concessione e rendicontazione)

(omissis)

CAPO VI

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE AFFILIANO SCUOLE NON STATALI

Art. 20

(Destinatari e oggetto dell'intervento)

(omissis)

Art. 21

(Presentazione delle domande)

(omissis)

Art. 22

(Concessione e rendicontazione)

(omissis)

CAPO VII

ANTICIPAZIONI DI CASSA AGLI ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI

Art. 23

(Destinatari)

(omissis)

Art. 24

(Importo)

(omissis)

Art. 25

(Regolamento)

(omissis)

CAPO VIII

ALTRI INTERVENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 26

(Assicurazione scolastica)

(omissis)

Art. 27

(Promozione dell'attività sportiva nella scuola)

(omissis)

Art. 28

(Orientamento educativo)

(omissis)

Art. 28 bis

(Formazione e sensibilizzazione in materia di sicurezza sul lavoro)

(omissis)

Art. 28 ter

(Prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale)

1. La Regione sostiene progetti di prevenzione e contrasto all'analfabetismo emotivo e funzionale, come definiti al comma 2, rivolti a studenti, genitori e insegnanti delle scuole del sistema scolastico regionale, anche mediante l'istituzione di sportelli di consulenza psicologica con finalità educativa e formativa, tenuta da professionisti con specifica formazione nel campo della consulenza alla

persona, iscritti all'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, albo A e B, e counsellor iscritti alle associazioni professionali ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).

2. Ai fini della presente legge per analfabetismo emotivo si intende l'incapacità di riconoscere, gestire e padroneggiare le proprie emozioni, mentre l'analfabetismo funzionale è inteso come l'incapacità di un individuo di decodificare, valutare e comprendere testi scritti per intervenire attivamente nella società, per raggiungere i propri obiettivi e per sviluppare le proprie conoscenze e potenzialità.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'istituzione scolastica capofila di una rete di scuole, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 70, della legge 107/2015, oppure ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 275/1999 e individuata dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia.

4. Le linee guida di cui all'articolo 32 bis definiscono i requisiti degli interventi e fissano i termini per la presentazione della proposta progettuale da parte della scuola capofila di cui al comma 3.

Art. 29

(Inserimento scolastico degli alunni figli di immigrati)

(omissis)

Art. 30

(Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento)

(omissis)

Art. 31

(Collaborazione con le consulte provinciali degli studenti)

1. La Regione assicura un dialogo costante e una collaborazione tra ARDIS e le Consulte provinciali degli studenti sulle tematiche relative al diritto allo studio.

2. Per le finalità di cui al comma 1 ARDIS è autorizzata a stipulare una convenzione con le Consulte provinciali degli studenti, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici, per la realizzazione di interventi finalizzati a ottimizzare il dialogo tra le diverse realtà scolastiche della regione, e a implementare il rapporto con gli enti locali della regione e con il sistema regionale dell'alta formazione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti con le linee guida di cui all'articolo 32 bis.

3. Un rappresentante delle Consulte provinciali degli studenti designato secondo le modalità previste dalle medesime Consulte è componente del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario).

Art. 32

(Promozione della dimensione europea e internazionale dell'istruzione)

(omissis)

Art. 32 bis

(Linee guida triennali per il diritto allo studio)

1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva le linee guida per il diritto allo studio, finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 6, 9, 10 bis, 11, 15, 15 bis, 28 ter e 31.

2. Le linee guida di cui al comma 1 hanno validità triennale e sono aggiornate periodicamente, anche mediante attività di monitoraggio della sua attuazione.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE